

**Abstract.** *L'istanza ex art. 52, comma 1, d.lg. 196 del 2003 avanzata da una banca in sede di appello con la quale viene richiesta l'apposizione sulla sentenza dell'annotazione volta a precludere l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dell'appellante in caso di riproduzione è da respingere, sia perché la stessa è da intendersi riferita a una persona giuridica (con ciò rilevando, quindi, la mancata inclusione di tali soggetti nel concetto di "interessato" e la conseguente restrizione della nozione di "dato personale" riferibile all'interessato stesso), sia per il fatto che non sussistono motivi legittimi a giustificazione della medesima, che vadano oltre il mero riserbo: invero, la materia trattata in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento di tassi usurari da parte della Banca non può ritenersi di per sé sensibile né la vicenda oggetto di controversia può considerarsi caratterizzata in re ipsa da una particolare delicatezza, con pericolo di pregiudizio per i diritti e le libertà fondamentali o per la dignità dei soggetti coinvolti..*

\*\*\*\*\*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI PERUGIA**

Sezione Civile

La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa C.M. Presidente

Dott.ssa F.A. Consigliere

Dott. P.V. Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. ... anno 2019 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,

TR A

C. BANCA S.P.A., in persona dei procuratori speciali, rappresentata e difesa dagli avv.ti F.C., M.L.S. e C.S. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.S.

APPELLANTE

E

A.S.D.T.L.M., rappresentata e difesa

dall'avv.to P.P.ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in ...

APPELLATA

OGGETTO: contratti bancari

Causa posta in deliberazione all'udienza collegiale in trattazione telematica del giorno 8.4.2021

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI

**Per l'appellante:**

“come in atti”

**Per l'appellata:**

“come in atti”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, C. Banca s.p.a (di seguito C.) proponeva appello avverso l'ordinanza, ex art. 702 bis c.p.c. ,n. 344 emessa dal Tribunale di Perugia in data 27.11.2019, con la quale il giudice di I grado, in accoglimento alla domanda formulata da A.S.D.T.L.M. (di seguito Sig.ra A.), accertava la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. della clausola determinativa degli interessi del contratto di finanziamento stipulato tra le parti, condannando per l'effetto la C. alla restituzione in favore della Sig.ra A. delle somme dalla stessa indebitamente versate a titolo di interessi usurari, oltre interessi legali al tasso di legge dalla data della domanda.

Nei motivi di gravame l'appellante contestava l'errata verifica da parte del giudice di I grado del superamento del tasso di usurarietà degli interessi, avendo l'autorità giudicante considerato ai predetti fini anche il costo della polizza assicurativa sottoscritta dall'appellata contestualmente al contratto di finanziamento, senza tener conto della natura facoltativa dell'assicurazione e delle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia sul punto.

L'appellante chiedeva, pertanto, in riforma dell'ordinanza di primo grado, l'accertamento della legittimità del contratto di finanziamento nella parte relativa alla determinazione del tasso degli interessi applicato, con conseguente condanna dell'appellata alla restituzione delle somme percepite in forza dell'ordinanza impugnata, pari a complessivi euro 6.320,84 (o nella diversa somma accertata in corso di causa), oltre interessi dal dovuto al saldo.

In ogni caso, la C. formulava istanza ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003, affinché fosse disposta l'apposizione sulla sentenza dell'annotazione volta a precludere l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dell'appellante ivi riportati in caso di riproduzione.

Si costituiva in giudizio la Sig.ra A., contestando nel merito quanto ex adverso affermato dall'appellante; chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello in quanto infondato e la conseguente conferma dell'ordinanza di I grado impugnata, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, maggiorate degli oneri di legge.

Sulle conclusioni delle parti, questa Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza collegiale in trattazione telematica del giorno 8.4.2021.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rigettata l'istanza di omissione delle generalità e degli altri dati identificativi avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003.

La qualità di "interessato" legittimato a presentare la domanda di cui al richiamato art. 52 è definita direttamente dall'art. 4, comma 1, lett. i) del medesimo decreto legislativo, anche conosciuto come Codice della Privacy.

Tale disposizione – che nell’originaria formulazione includeva non solo la persona fisica, ma anche la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferivano i dati personali – in forza della novella ex art. 40 del d. l. n. 201 del 6.12.2011 si rivolge attualmente solo alla persona fisica, coincidendo il modificato concetto di “dato personale” di cui alla lett. b) dell’art. 4 del d.lgs. n. 196 del 2003 con “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.

Questa diversa ampiezza del termine “dato personale” orienta anche la lettura dei concetti di “dati identificativi” di cui alla lett. c) dell’art. 4 (quali “dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato”) e di “dati sensibili” ai sensi della lett. d) dell’art. 4 (quali “dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”).

Fermo ciò restando, la domanda di oscuramento dei dati personali presentata dall’interessato deve essere altresì sostenuta dalla indicazione di “motivi legittimi” a fondamento della richiesta, i quali segnano all’evidenza il discrimine fra l’accoglimento e il rigetto della relativa istanza.

La generica indicazione fornita dal legislatore sul punto è stata opportunamente chiarita dalla giurisprudenza di legittimità che, anche con recenti pronunce (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 7 agosto 2020, n. 16807), ha fornito un’interpretazione di “motivi legittimi” come sinonimo di “motivi opportuni”, donde la particolare ampiezza, non predeterminata dal legislatore all’interno di schemi rigidi, delle ragioni che possono essere addotte a sostegno della richiesta ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003.

Nell’accoglimento della medesima istanza, è pertanto demandato all’autorità giudiziaria l’equilibrato bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il principio della generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenze, quale strumento di democrazia e di informazione giuridica.

Indicazioni sul punto si traggono anche dalle linee guida dettate dal Garante della Privacy pubblicate sulla G.U. n. 2 del 4 gennaio 2011, in cui al punto 3, con specifico riferimento alla procedura di anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali ai sensi dell'art. 52, commi da 1 a 4, del d.lgs. n. 196 del 2003, si considerano possibili “motivi legittimi”, in grado di fondare la relativa richiesta (ovvero di indurre l'autorità giudiziaria a provvedere d'ufficio), la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili) o la delicatezza della vicenda oggetto del giudizio (cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. 13 marzo 2017, n. 11959).

Nel caso di specie, la richiesta dell'appellante di omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ad essa riconducibili è da respingere, sia perché la stessa è da intendersi riferita a una persona giuridica (con ciò rilevando, quindi, la mancata inclusione di tali soggetti nel concetto di “interessato” e la conseguente restrizione della nozione di “dato personale” riferibile all'interessato stesso), sia per il fatto che non sussistono motivi legittimi a giustificazione della medesima, che vadano oltre il mero riserbo: invero, la materia trattata nel presente giudizio non può ritenersi di per sé sensibile né la vicenda oggetto di controversia può considerarsi caratterizzata in re ipsa da una particolare delicatezza, con pericolo di pregiudizio per i diritti e le libertà fondamentali o per la dignità dei soggetti coinvolti.

Passando ai profili di merito, il motivo centrale d'appello deve individuarsi nella questione giuridica sull'inclusione anche dei costi delle polizze assicurative stipulate contestualmente alla conclusione di contratti di finanziamento per la determinazione del tasso di interessi applicato e per la conseguente verifica del superamento della soglia di usura.

Nell'affrontarla, occorre innanzitutto muovere dall'art. 644 c.p. che, in punto di definizione della fattispecie di usura e di determinazione del tasso di interesse usurario, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti creditorî, e precisamente le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese (escluse quelle per imposte e tasse), collegate all'erogazione del credito.

I principi stabiliti da tale norma primaria valgono anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive, così come per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia che, quali fonti secondarie, devono necessariamente uniformarsi al richiamato art. 644 c.p.; al riguardo, la

Corte di Cassazione afferma infatti che: “la centralità sistematica di tale norma in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Infatti, se è manifestata l'esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644, alla quale si uniformano e con la quale si raccordano le diverse altre disposizioni che intervengono in materia” (Cass. civ., Sez. I, sent. 5 aprile 2017, n. 8806).

Con specifico riferimento alle istruzioni di Banca d'Italia, queste ultime ritengono incluse nel calcolo del tasso di interessi applicato anche “le spese per assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito”.

Si è ritenuto che l'inciso “imposte dal creditore” escluderebbe dal novero delle voci rilevanti ai fini del calcolo dell'usura le predette spese, qualora non siano contraddistinte dal carattere dell'obbligatorietà.

Tuttavia, secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione, il profilo dell'obbligatorietà non deve essere inteso in senso formale, ma sostanziale; ne consegue che l'autorità giudicante è chiamata a verificare in concreto la sussistenza di elementi, al ricorrere dei quali debba presumersi il carattere imposto delle spese della polizza stipulata contestualmente alla conclusione del contratto di finanziamento, ciò a prescindere dalla qualifica come “facoltativa” dell'assicurazione medesima.

Tra gli indici rivelatori della natura obbligatoria delle polizze assicurative (con conseguente inclusione delle relative spese nel calcolo del tasso di interessi applicato ai fini della verifica del superamento della soglia di usura) la giurisprudenza di legittimità ha innanzitutto posto attenzione al profilo della contestualità tra la concessione del finanziamento e la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 5 aprile 2017, n. 8806; Cass. civ., Sez. III, sent. 6 marzo 2018, n. 5160; Cass. civ., Sez. I, sent. 20 agosto 2020, n. 17466, secondo la quale: “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644,

comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”).

Al richiamato elemento della contestualità (che, di per sé, consente di presumere la sussistenza del collegamento tra le spese della polizza assicurativa e l'erogazione del credito finanziato) possono aggiungersi il rilievo della funzione dell'assicurazione di garantire la copertura del credito finanziato e il suo rimborso, totale o parziale, nonché la circostanza della parametrizzazione dell'indennizzo all'importo del debito residuo, quali ulteriori circostanze di fatto idonee a dimostrare il carattere imposto della polizza.

Le predette indicazioni sono state percepite sia dal Collegio di Coordinamento ABF che dalla Banca d'Italia, la quale, procedendo a una revisione generale delle proprie istruzioni, ha precisato che: “restano incluse nel conto di usurarietà le spese per assicurazione o garanzia intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento”.

In applicazione dei richiamati principi, il giudice di I grado ha correttamente considerato le spese relative alla polizza assicurativa stipulata dall'appellata quale costo collegato al finanziamento e, pertanto, le ha ritenute rilevanti ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso degli interessi applicato. Nonostante l'assicurazione fosse stata infatti qualificata come “facoltativa”, sono emersi, anche all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di I grado, tutti quegli elementi considerati dalla giurisprudenza di legittimità come idonei a fondare la presunzione dell'inerenza della polizza assicurativa al costo dell'erogazione del credito.

Invero, risulta che l'assicurazione è stata sottoscritta contestualmente alla richiesta di concessione del finanziamento, a beneficio della sola appellante fino a concorrenza delle somme ad essa dovute dall'appellata, e che le prestazioni assicurative prevedevano liquidazioni pari al debito residuo in linea capitale o, al massimo, pari alle rate mensili.

Le spese della polizza assicurativa devono quindi ritenersi collegate all'erogazione del finanziamento in ragione della funzione di copertura del credito dell'assicurazione medesima,

della connessione genetica e funzionale al contratto di finanziamento (contestualmente stipulato) e della parametrizzazione dell'indennizzo al debito residuo.

Come correttamente ritenuto dal giudice di I grado, non valgono a sconfessare tali assunti la qualificazione della polizza in termini di facoltatività, ciò in forza di quanto al riguardo affermato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, né il rilievo che l'appellante erogasse finanziamenti anche non assistiti da garanzia assicurativa.

Quest'ultima circostanza, invero, non può considerarsi di per sé idonea a superare la presunzione di collegamento tra la polizza assicurativa e il contratto di finanziamento, trattandosi di un dato generico, come tale privo di un significato specifico oltre che di un rilievo dirimente nella ricostruzione della fattispecie e nell'individuazione della funzione in concreto assolta dall'assicurazione stipulata tra le parti.

La polizza assicurativa è infatti da ritenersi sostanzialmente imposta dall'appellante a beneficio del suo interesse di tutelarsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della finanziata; si deve pertanto escludere che si tratti di una garanzia accessoria del tutto autonoma al contratto di finanziamento, unica condizione questa per sottrarne il relativo costo dal computo del tasso dell'usura (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 16 aprile 2018, n. 9298).

Ne deriva che l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'ordinanza di I grado emessa dal Tribunale di Perugia.

Le spese del II grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:

rigetta l'appello proposto C. Banca s.p.a e, per l'effetto, conferma l'ordinanza n. 344/19 emessa dal Tribunale di Perugia in data 27.11.2019;

condanna C. Banca s.p.a al pagamento delle spese del II grado del giudizio in favore di A.S.D.T.L.M., che si liquidano, in euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;



pone a carico di C. Banca s.p.a il pagamento di una somma pari al contributo unificato.

Perugia 14.7.2021

Il Presidente Dr.ssa C.M.